

LO SVILUPPO NORMATIVO DEL LAVORO ACCESSORIO

di Roberto Camera¹

Quella che vedrete è una guida cronologica alle modifiche legislative – succedutesi negli anni – al **lavoro accessorio**, dalla quale **si può capire l'escalation** di questa tipologia contrattuale.

Si è **passati da un utilizzo di nicchia**, previsto per poche tipologie di lavoratori “svantaggiati” e per limitate attività, prevalentemente effettuate in ambito familiare (es. baby sitter, lavori domestici), **ad un impiego generalizzato** in termini di attività e di soggetti che possono effettuare questa particolare tipologia contrattuale, quasi stravolgendo l'**idea iniziale** del lavoro accessorio che aveva l'intenzione di far uscire dal nero alcune tipologie di lavoro (per appunto quelle utilizzate in ambito familiare) e nel contempo favorire alcuni soggetti particolarmente svantaggiati (es. disoccupati da oltre un anno) o che addirittura avevano smesso di cercare lavoro (es. casalinghe, disabili).

L'apertura generalizzata a tutti i lavoratori avviene nel **2008**, con il Decreto Legge n. 112/2008 (governo Berlusconi), mentre la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio in tutte le attività lavorative avviene nel **2012** con la legge 92/2012 (governo Monti). In definitiva, entrambi gli schieramenti (centro-destra e centro-sinistra), pur partendo da interessi diversi, hanno voluto questo aumento esponenziale dei voucher che, solo nei primi 10 mesi del 2016, ha superato quota 121 milioni. Probabilmente uno dei motivi - che ha portato a questa *escalation* - è dato dal fatto che l'**Istat** considera, nel periodo preso a riferimento, “Occupati” anche quei soggetti che prestano la propria attività lavorativa per solo un'ora; quindi: più “voucher” uguale “meno disoccupati”, almeno da un punto di vista statistico.

Anno	Governo	Modifiche
2003	Berlusconi	<p>Il lavoro accessorio nasce nell'ottobre del 2003 (Decreto Legislativo 276/2003 - c.d. Riforma Biagi), limitatamente alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. <p>Inoltre, i soggetti che potevano svolgere il lavoro accessorio erano solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati;

¹ Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

		<p>c) disabili e soggetti in comunità di recupero;</p> <p>d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.</p>
2004	Berlusconi	<p>Viene previsto l'aumento del massimale di compenso annuo che passa da 3 a 5mila euro.</p> <p>Inoltre, viene prevista la possibilità di fornire prestazioni di natura accessoria anche ad imprese familiari, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi".</p>
2005	Berlusconi	<p>Viene aggiunta, quale ulteriore possibile attività a "voucher" l'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.</p>
2008	Berlusconi	<p>Aumentano le attività lavorative di natura occasionale. Esse sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. <p>Inoltre, la stessa disposizione legislativa abroga la norma che definiva i soggetti che potevano effettuare le prestazioni saltuarie, allargandole a tutte le persone in età da lavoro.</p>
2009	Berlusconi	<p>Con 2 differenti norme (ad inizio ed a fine anno) vengono nuovamente ridefinite, in aumento, le possibili attività occasionali che possono essere pagate a "voucher":</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti", anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

		<p>f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe;</p> <p>g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;</p> <p>h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;</p> <p>h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;</p> <p>h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.</p> <p>Inoltre, in via sperimentale, dapprima solo per il 2009 e poi anche per il 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.</p> <p>Infine, in via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.</p>
2011	Berlusconi Monti	<p>Gli “esperimenti” previsti per i lavoratori a tempo parziale e per i percettori di sostegno al reddito sino al 2010, vengono prorogati, dapprima per tutto il 2011 e poi, con il c.d. decreto milleproroghe di fine anno, sino al 31 dicembre 2012.</p>
2012	Monti	<p>La “sperimentazione” per i percettori di sostegno al reddito prosegue per tutto l’anno.</p> <p>Sempre nel 2012, con la c.d. Riforma Fornero, viene ulteriormente definito il campo di applicazione del lavoro accessorio. Questo potrà essere effettuato nei limiti economici di 5.000 euro per anno solare, senza alcuna specifica dei soggetti che possono effettuarla. In pratica, l’unico limite all’attività accessoria è di natura meramente economica e non riflette sull’attività o sull’elemento soggettivo del prestatore di lavoro. Unica limitazione è nel settore agricolo che prevede l’attivazione dei voucher nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.</p>
2013	Letta	<p>Dalla norma sul lavoro accessorio vengono cassate le parole "<i>di natura meramente occasionale</i>".</p> <p>Sempre nel 2013, il c.d. decreto “milleproroghe”, proroga la possibilità di utilizzare a “voucher” i percettori di sostegno al reddito.</p>
2015	Renzi	<p>Viene confermata la possibilità di utilizzare questa tipologia contrattuale per tutte le attività lavorative, aumentando il compenso massimo, percepibile dal prestatore, a 7.000 euro per anno civile, sempre con un limite di 2.000</p>

LE NORME DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO n. 276/2003 – Riforma Biagi

Art. 70.

Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

- a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- b) dell'insegnamento privato supplementare;
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Art. 71.

Prestatori di lavoro accessorio

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7.

A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251

Aumenta il massimale di compenso annuo da 3 a 5 mila euro.

Art. 16.

1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a 3 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 mila euro».

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Art. 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

d) all'articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi";

e) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione)

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

"e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati". A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Art. 22 Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessori

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica."

2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)".

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

Art. 7-ter Misure urgenti a tutela dell'occupazione

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico"; b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici"; c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati", sono inserite le seguenti: ", da casalinghe"; d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati"; e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio".

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)

148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "parchi e monumenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche nel caso in cui il committente sia un ente locale";

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università";

c) alla lettera g) del comma 1, le parole: ", limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi" sono soppresse;

d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: "settore produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,";

e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente: "h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie";

f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale"; g) al comma 1-bis, le parole: "per il 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole: "in tutti i settori produttivi" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,".

149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente: "2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno".

II DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011

Proroga del termine fissato ai commi 1 e 1-bis al 31 dicembre 2011.

motivazione: la proroga della disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare.

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 (milleproroghe)

Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro

2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono **prorogati fino al 31 dicembre 2012**.

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese

Art. 46-bis. (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro).

d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso "Art. 70", comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio"

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). –

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

Art. 7 (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: "di natura meramente occasionale";

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 8 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 – TU contratti di lavoro

Art. 48 Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.